RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

# Art. 10

*Articolo abrogato dal regio d.l. 30 agosto 1919, n. 1760, convertito senza modificazioni dalla l. 15 ottobre 1923, n. 2293.*

Abrogato dal 2 novembre 1919 · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni |
| Estremi | Legge 21 luglio 1911, n. 907 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-10/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it